

Codice A1709C

D.D. 19 giugno 2020, n. 401

**Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "MONTECASTELLO" (AL). Rinnovo della concessione.**



**ATTO DD 401/A1709C/2020**

**DEL 19/06/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1700A - AGRICOLTURA E CIBO**

**A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita' naturali in agricoltura, caccia e pesca**

**OGGETTO:** Art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "MONTECASTELLO" (AL). Rinnovo della concessione.

Visto l'articolo 17 della la legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 de 14.10.2014".

Vista la determinazione dirigenziale n. 59 del 27/03/2003 con la quale si autorizzava l'ampliamento dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Montecastello" di ettari 28.44.90, per cui la superficie complessiva del territorio aziendale risulta di ettari 684.11.92".

Vista la determinazione dirigenziale n. 204 del 18/10/2005 con la quale si prendeva atto dell'nomina del Signor ASTENGO Walter a Direttore Concessionario della suddetta azienda insostituzione del Signor ROSSI Reno.

Vista la determinazione dirigenziale n. 43 del 22/01/2008 con la quale è stata rinnovata l'azienda faunistico-venatoria denominata "Montecastello" di complessivi ettari 684.11.92, ubicata nei Comuni di Spigno Monferrato e Montechiaro d'Acqui e ricadente nella zona faunistica della Provincia di Alessandria, fino al 31.01.2017, a favore del Signor ASTENGO Walter.

Vista l'istanza pervenuta a mano in data 29/10/2019 e protocollata il 07/11/2019 al n. 27571/A1709B con la quale la Signor ASTENGO Walter, concessionario dell'Azienda Faunistico Venatoria "Montecastello" avente superficie complessiva pari ad ha 684.11.92, ubicata nei comuni di Spigno Monferrato e di Montechiaro d'Acqui, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, chiede che venga rinnovata la concessione per il periodo massimo consentito dalla normativa regionale vigente e dalle norme statutarie.

Vista la relazione tecnica redatta dal dott. Lorenzo Bevilacqua, allegata alla suddetta istanza;

Preso atto dell'autocertificazione del Concessionario Signor ASTENGO Walter allegata all'istanza, nella quale dichiara:

- che il sottoscritto è titolare della concessione di azienda concessa con determinazione dirigenziale n. 1185 del 02/12/2016 con la quale veniva rinnovata fino al 31/01/2020;
- che il consorzio tra i proprietari dei terreni è tuttora valido ed operante in base alle norme statutarie e automaticamente rinnovato;
- che ad oggi nessuna modificazione è intervenuta in proposito neppure nelle condizioni agro-silvo-colturali dei terreni conferiti al consorzio.

Visto lo Statuto del Consorzio "Azienda Faunistico-Venatoria Montecastello", registrato al n. 50082 di Repertorio e n. 10235 di Raccolta con atto rogito Notaio Ernesto Cassinelli del 01.08.1984, il quale al punto 1° attestata che tale Consorzio è automaticamente rinnovato per i prossimi sei anni.

Constatato che la richiesta di rinnovo della concessione dell'Azienda Faunistico Venatoria è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Viste le misure di contenimento del contagio del COVID-19 concernenti le limitazioni alle possibilità di spostamento delle persone fisiche adottate con il DPCM del 4 marzo 2020 e ss.mm.ii., unitamente alle ulteriori limitazioni disposte con provvedimenti del Presidente della Regione Piemonte.

Constatato che durante l'emergenza COVID-19 non è stato possibile effettuare il sopralluogo ispettivo e che pertanto esso sarà effettuato durante il periodo di concessione.

Preso atto, in seguito all'emergenza COVID-19, della limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile, che ha reso complessa la consultazione della documentazione presente esclusivamente in formato cartaceo relativa all'AFV "Montecastello".

Vista la scheda n. 173 dell'allegato A della D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908", che fissa in giorni n. 180, dalla data di ricevimento dell'istanza, il termine finale del procedimento amministrativo in esame.

Visto il comma 1, dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 "*Misure di potenziamento*

*del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19* che dispone testualmente: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020".

Visto l'articolo 37 del decreto legge 8 aprile 2020 n. 23 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" che dispone testualmente: "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'art. 103, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020" e che, pertanto, il procedimento amministrativo in esame risulta concluso nei termini amministrativi previsti.

Visto il verbale del 17/06/2020 redatto dal funzionario incaricato dell'istruttoria.

Ritenuto, pertanto, di accogliere l'istanza di rinnovo della concessione dell'AFV "Montecastello" da parte del Concessionario Signor ASTENGO Walter fino al 31/01/2026 nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii..

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. del 18 ottobre 2019, n. 10-396 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2018, n. 21-6908".

Vista la D.G.R. n. 37-1051 del 21.02.2020 recante "Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza per gli anni 2020-2022".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;
- Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;
- Visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

- Vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

*determina*

- Di rinnovare la concessione di Azienda Faunistico Venatoria denominata "Montecastello" avente superficie complessiva pari ad ha 684.11.92, ubicata nei comuni di Spigno Monferrato e di Montechiaro d'Acqui, ricadente nella zona faunistica di pianura della Provincia di Alessandria, in favore della Signor ASTENGO Walter, fino al 31/01/2026.

- Che il Settore regionale competente in materia di caccia compie verifiche ispettive sull'attività dell'AFV "Montecastello" e sul rispetto di quanto prescritto dalla concessione anche con controlli in loco che verranno effettuati durante il periodo di concessione.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione: i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda Faunistico Venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e s.m.i., nella legge regionale 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi, nella D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii., nelle determinazioni dirigenziali n. 59 del 27/03/2003, n. 204 del 18/10/2005 e n. 43 del 22/01/2008.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca/sospensione del presente provvedimento.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Alessandria.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1709C - Infrastrutture, territorio rurale, calamita'  
naturali in agricoltura, caccia e pesca)  
Firmato digitalmente da Paolo Cumino